

De Donatis	008171	091 814 17 32	Bellinzona 13 marzo 2026	INTIMAZIONE 16 MAR. 2026
Incarti. Incarto008171 16-03-2026 07:40:44			NO DI ALTO MALCANTONE 13 14 15 16 2026.00127	
Sezione degli enti locali Via Carlo Salvioni 14 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 17 11 e-mail di-sel@ti.ch web www.ti.ch/sel			Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni Evaso il Ris. Mun. No.	

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 5 settembre 2025 del Municipio del Comune di Alto Malcantone e sull'istanza del 9 marzo 2026 del Municipio del Comune di Bioggio con cui è chiesta l'approvazione della Convenzione tra Bioggio e Alto Malcantone per il conferimento di un mandato di prestazioni per la gestione dell'acquedotto comunale di Alto Malcantone;

preso atto:

- dell'adozione da parte del Consiglio comunale di Alto Malcantone, avvenuta il 28 aprile 2025;
- dell'adozione da parte del Consiglio comunale di Bioggio, avvenuta il 15 dicembre 2025;
- delle regolari pubblicazioni;
- della crescita in giudicato delle risoluzioni, senza che siano stati interposti ricorsi o proposto il referendum;

visto il preavviso favorevole dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) del 14 ottobre 2025,

considerato,

l'art. 21.1 della convenzione indica la competenza dei "Tribunali amministrativi ordinari" per definire le divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione della convenzione. La formulazione è imprecisa, in quanto non tutte le istanze amministrative sono dei tribunali in senso stretto. Si dispone quindi per la seguente modifica d'ufficio (aggiunta in grassetto):

Art. 21.1

... omissis... dai Tribunali amministrativi ordinari. dalle competenti istanze amministrative.

Ricordato anche che in base agli artt. 193a LOC e art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione di approvazione di regolamenti e convenzioni va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio, l'art. 193a cpv. 3 LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la Convenzione tra Bioggio e Alto Malcantone per il conferimento di un mandato di prestazioni per la gestione dell'acquedotto comunale di Alto Malcantone, riservato il punto seguente.
2. Si dispone per la seguente modifica d'ufficio:

Art. 21.1

... omissis... dai Tribunali amministrativi ordinari. dalle competenti istanze amministrative.

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico dei Comuni istanti in ragione di metà ciascuno.

Decisione n. 008171 del 13 marzo 2026

4. Sono riservati i diritti di terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Alto Malcantone, 6937 Breno
 - Municipio del Comune di Bioggio, 6934 Bioggio
 - Presidenti dei rispettivi Consigli comunali, per il tramite del Municipio.**Invio interno a:**
 - UPAAI (dt-upaai@ti.ch)

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca